



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Raffaele Lener.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/07/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso del 2 febbraio 2011, i ricorrenti lamentano l'illegittima segnalazione dei loro nominativi nei sistemi di informazioni creditizie privati e presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in quanto erroneamente censiti come *garanti* in un mutuo ipotecario concesso a terze persone, clienti della banca convenuta; i medesimi chiedono il risarcimento del danno subito, quantificato in euro 20.000, oltre al rimborso delle spese legali.

In particolare, dalla documentazione agli atti emerge che:

- il 13 marzo 2000 i ricorrenti vendevano la proprietà di un immobile ;
- prima del perfezionamento di tale contratto, la banca convenuta concedeva agli acquirenti un mutuo ipotecario (29 febbraio 2000), nel quale i ricorrenti (venditori) comparivano come terzi datori di ipoteca;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in occasione del diniego ricevuto a fronte di talune richieste di credito presso altri intermediari, i ricorrenti si avvedevano della presenza di segnalazioni negative a loro carico nei sistemi informativi creditizi privati e presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, protrattesi sin dal maggio 2000;
- ad avviso dei ricorrenti, l'erronea segnalazione traeva origine dall'inesatta associazione dei loro nominativi (censiti come garanti) a quelli dei mutuatari, inadempienti nei confronti della banca.

Di qui, dunque, l'erroneo permanere della segnalazione dei loro nominativi nei predetti archivi, pur dopo l'alienazione dell'immobile. Ciò spingeva i ricorrenti a presentare reclamo nei confronti dell'intermediario in data 24 agosto 2010, nel quale chiedevano la rettifica dei dati presenti nei predetti archivi; in riscontro all'istanza la resistente rendeva noto (in data 27 ottobre 2010) di aver disposto gli opportuni accertamenti *“al fine di chiarire l'occorso”*.

Con nota del 6 dicembre 2010 il difensore dei ricorrenti sollecitava nuovamente la banca ad attivarsi per l'immediata cancellazione della segnalazione, lamentando gravi i danni patiti a seguito del diniego di altri intermediari alle richieste di credito avanzate per sopravvenute esigenze di liquidità.

Rimasti insoddisfatti dall'esito del reclamo, i ricorrenti presentavano ricorso a questo Arbitro il 2 febbraio 2011.

Con controdeduzioni del 28 marzo 2011, la banca resistente riferiva di aver disposto *la rettifica dei dati presso i propri archivi telematici e contestualmente di aver richiesto la radiazione della posizione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia* (nonché di averne dato notizia ai clienti con lettera del 21 dicembre 2010), avendo constatato la permanenza dell'erroneo *“censimento”* dei dati presso i sistemi di informazioni creditizie privati e la CR, *“mantenuto involontariamente in essere, anche dopo il perfezionamento della intervenuta compravendita dell'immobile”* a causa di *“un fortuito disguido tecnico/procedurale”*.

La medesima tuttavia chiedeva di dichiarare l'irricevibilità del ricorso, per essere la domanda risarcitoria nuova rispetto ai contenuti del reclamo.

La banca chiedeva in via subordinata all'ABF il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## **Diritto**

Si affronta in via preliminare la questione sollevata dalla resistente in ordine all'asserita irricevibilità del ricorso per mancanza di corrispondenza, in ordine alla richiesta risarcitoria, con l'oggetto del reclamo.

Il rilievo è infondato.

È stato chiarito che il Collegio può pronunciarsi sull'eventuale domanda di risarcimento del danno, anche se proposta dal cliente per la prima volta nel ricorso, qualora i danni lamentati siano afferenti al medesimo fatto oggetto della contestazione di cui al preventivo reclamo presentato all'intermediario (cfr. paragrafo 5 dei "Chiarimenti sulle questioni applicative della disciplina ABF", sito internet ABF). Si soggiunge, peraltro, che la citata lettera del 6 dicembre 2010, in cui il difensore dei ricorrenti ha sollecitato la banca resistente alla tempestiva cancellazione dei dati personali in questione, menziona il danno subito dai propri clienti, con riserva di agire per il risarcimento.

Venendo al merito della vicenda, è pacifico fra le parti che la segnalazione dei nominativi degli odierni ricorrenti alla Centrale dei Rischi (CR) e ai sistemi di informazioni creditizie privati (SIC) sia avvenuta sulla base di un erroneo presupposto di fatto.

Inoltre, sulla base della documentazione agli atti e dei fatti esposti dalle parti, è verosimile che la banca abbia effettuato tale segnalazione senza preventivamente avvertire gli interessati circa l'imminente registrazione dei dati - come richiesto dal Codice deontologico emanato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con riguardo ai sistemi informativi gestiti da soggetti privati, nonché dai canoni generali di buona fede e correttezza - esponendo così i ricorrenti agli effetti interbancari dell'iscrizione, senza consentire ai medesimi di porvi tempestivo rimedio.

Al riguardo la giurisprudenza di merito ha precisato che la banca deve procedere con estrema attenzione nella ponderata valutazione della complessiva situazione del debitore prima di effettuare una qualsivoglia segnalazione alla Centrale Rischi, essendo altresì tenuta, ove necessario, ad instaurare il contraddittorio con il cliente (Trib. Bari-Monopoli, 19 maggio 2011).



L'illegittimità della segnalazione, priva dei requisiti formali e sostanziali, espone la banca alla responsabilità risarcitoria nei confronti del cliente.

La resistente, sebbene abbia ammesso che la segnalazione erronea sia stata causata da un *disguido tecnico/procedurale*, ha provveduto a riscontrare l'istanza di cancellazione dei ricorrenti con un significativo ritardo (e cioè dopo circa quattro mesi dal reclamo, presentato in data 24 agosto 2010).

Ora, la banca che effettua una segnalazione erronea di un nominativo in un archivio di informazioni creditizie, o comunque non ponga in essere le attività necessarie per ottenere la tempestiva cancellazione nel caso in cui si accorga dell'errore, incorre in una serie di violazioni della disciplina in tema di dati personali (d.lgs. n. 196/2003 cit.) – l'inserimento erroneo in un archivio del tipo ora considerato costituisce infatti illecito trattamento dei dati personali – che possono condurre, nel caso in cui venga cagionato un danno al soggetto (erroneamente) segnalato, all'applicazione dell'art. 15 del citato decreto, ai sensi del quale: *“Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi di violazione dell'art. 11.”*. Alla stregua dell'art. 2050 del cod. civ., la banca segnalante, per liberarsi da responsabilità, deve fornire la prova positiva di avere adottato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso.

Dall'illegittima segnalazione scaturisce l'obbligo, a carico del soggetto segnalante, di risarcire tanto il danno patrimoniale, quanto il danno non patrimoniale. Con riguardo a quest'ultima tipologia di danno, il Collegio aderisce all'orientamento secondo cui - ogni qual volta risulti che la segnalazione illegittima è rimasta presente nella banca dati di una centrale rischi per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che hanno accesso al circuito – il soggetto segnalante può essere chiamato a rispondere della lesione cagionata all'immagine e alla reputazione del segnalato (cfr. Trib. Lecce, 5 agosto 2008, n. 1496; Trib. Bari, 23 luglio 2010, n. 2637).

Si soggiunge che la Banca d'Italia invita le banche e gli intermediari finanziari – tenuti ad effettuare periodicamente la segnalazione al sistema creditizio di



specifiche posizioni di rischio oggettivamente individuate alla stregua di un obbligo normativo – ad adottare certe cautele proprio in virtù delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da un'errata valutazione dei presupposti di una segnalazione negativa o da un'inesatta trasmissione dei dati personali e della rilevanza, non solo interna al sistema di vigilanza, dei dati trasmessi. Nelle Istruzioni per gli intermediari (cfr. Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991 e succ. aggiornamenti), la Banca d'Italia dopo aver evidenziato che *“il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti”*, precisa infatti che *“avuto presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un'erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnalatici”* e che *“particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela; la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi”*.

Nel caso di specie, la banca ha violato non solo l'obbligo generale di diligenza che si concretizza qui come obbligo di “comunicare” alla CR e ai SIC soltanto i nominativi di quei soggetti che si trovano effettivamente nelle condizioni normativamente previste, e non di soggetti diversi (cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 613/2010), ma anche l'obbligo di adoperarsi tempestivamente per rimuovere le conseguenze dannose della propria condotta. I ricorrenti, iscritti ai citati archivi nel 2000, si sono accorti dell'erronea segnalazione solo nel momento in cui, dieci anni dopo, hanno avanzato una richiesta di credito ad altri intermediari ed hanno ottenuto la cancellazione di tale iscrizione, come dianzi ricordato, dopo ben quattro mesi dalla presentazione del reclamo.

Si può pertanto ragionevolmente affermare che, nel caso concreto, la segnalazione illegittima è stata causa di pregiudizio all'immagine e alla reputazione dei ricorrenti ai quali, peraltro, è stato inibito l'accesso al credito - in una fase in cui i medesimi necessitavano di liquidità - come dimostrato dai ripetuti dinieghi (documentati in atti) ricevuti da taluni istituti bancari.



Sul punto, si richiama la giurisprudenza pronunciata in materia, la quale ha riconosciuto che le banche, in occasione di una richiesta di credito, attingono usualmente alle informazioni desumibili dalla Centrale dei Rischi, e nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente risulti segnalato, il parere favorevole alla concessione del credito è sottoposto a condizioni particolarmente rigorose se non, addirittura, negato (così, in particolare, Trib. Cagliari, 28 novembre 1995, Trib. Alessandria, 20 ottobre 2000, Trib. Brindisi, 19 luglio 1999, Trib. Bari, 22 dicembre 2000; Trib. Venezia, 17 giugno 2009, n. 1701).

Tuttavia la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti, corredata di sufficienti elementi probatori sotto il profilo dell'*an*, risulta priva di supporto probatorio relativamente all'aspetto del *quantum*.

Pertanto, alla stregua di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno che viene equitativamente determinato nella somma complessiva di euro 8.000,00.

In ragione della soccombenza, sia pure parziale, si dispone inoltre che l'intermediario rimborsi ai ricorrenti le spese legali nella misura onnicomprensiva di euro 300,00.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE